

## CONVENZIONE ASSICURATIVA SIML PER LA RC PROFESSIONALE DEGLI ASSOCIATI (ed. 2026) SCHEDA DI SINTESI

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Assicuratore</b>                                 | Italiana Assicurazioni - Gruppo Reale Mutua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Rischio assicurato</b>                           | Responsabilità civile professionale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Persone assicurabili</b>                         | I medici in attività associati a SIML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Attività assicurate</b>                          | Medico del lavoro e/o Medico Competente e/o Medico autorizzato alla sorveglianza per la radioprotezione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Oggetto della copertura</b>                      | L'Assicuratore si fa carico di ogni somma che l'Assicurato debba pagare a terzi, quale civilmente responsabile secondo la legge, in conseguenza di un errore commesso colposamente nell'esercizio dell'attività professionale assicurata, che abbia causato danni a persone e/o a cose, oppure perdite patrimoniali.                                                                                                                                                                            |
| <b>Massimale per danni a terzi</b>                  | <b>€ 1.000.000,00 per sinistro - € 3.000.000,00 per anno;</b><br>oppure, a scelta, <b>€ 2.000.000,00 / € 6.000.000,00.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Franchigia o scoperto per danni alle persone</b> | Nessuno: l'Assicuratore paga integralmente il danno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Massimale per perdite patrimoniali</b>           | <b>€ 500.000,00</b><br>Vale per le richieste di risarcimento di danni economici non conseguenti a danni alle cose o alle persone; comprende i danni per violazione della privacy e per perdita di documenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Franchigia per perdite patrimoniali</b>          | A carico dell'Assicurato resta solo una franchigia di € 1.000,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Forma della garanzia</b>                         | L'assicurazione è valida per le richieste di risarcimento <ul style="list-style-type: none"> <li>– pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di validità dell'assicurazione</li> <li>– trasmesse all'Assicuratore durante il medesimo periodo</li> <li>– riguardanti presunti errori professionali commessi non oltre dieci anni prima dell'entrata in vigore della polizza (retroattività)</li> </ul> <i>Questa operatività viene definita col termine "claims made".</i> |
| <b>Retroattività</b>                                | <b>10 anni:</b> la copertura è efficace anche per errori professionali commessi fino a 10 anni prima della stipula.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ultrattività</b>                                 | La polizza, una volta cessata, varrà ancora un anno per le richieste di risarcimento di errori professionali commessi quand'era in vigore (purché, nel frattempo, non si sia attivata un'altra assicurazione). Alla cessazione dell'attività professionale è acquistabile, al costo di un'annualità di premio, una copertura "postuma" di <b>10 anni</b> .                                                                                                                                      |
| <b>Attività accessorie</b>                          | La garanzia comprende le attività accessorie di sostituzione dei medici di base, attività di continuità assistenziale, vaccinazioni, prelievi ematici, interventi di pronto soccorso prestati per obbligo deontologico.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Altri rischi assicurati</b>                      | È compresa la responsabilità civile per la conduzione dell'ambulatorio e quella verso i propri dipendenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Secondo rischio</b>                              | In presenza di un'analoga polizza, quella SIML opera dopo l'esaurimento del massimale garantito dall'altra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Difesa legale</b>                                | Fino a quando ne ha interesse, l'Assicuratore assume la gestione delle cause contro l'Assicurato, designando propri legali o tecnici. In questi casi le spese legali e peritali sono coperte fino a un quarto del massimale assicurato.                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Validità territoriale</b>                                                                        | <b>Errori professionali commessi in Italia, San Marino e Città del Vaticano.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Solidarietà</b>                                                                                  | È <b>compresa</b> la responsabilità civile che ricade sull'assicurato per vincolo di solidarietà con altri soggetti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>"COLPA GRAVE"</b>                                                                                | <p>Per i medici associati SIML che svolgono anche attività come dipendenti del SSN, l'Assicuratore si fa automaticamente carico di ogni somma che l'Assicurato debba pagare per un danno del quale sia dichiarato responsabile con colpa grave da una sentenza definitiva della Corte dei Conti.</p> <p>In tal caso, dunque, la polizza copre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'azione di rivalsa esperita dall'Azienda Sanitaria, comprese le eventuali somme stabilite dalla Corte dei Conti per danno all'immagine della Pubblica Amministrazione;</li> <li>• l'azione di surrogazione esperita dall'assicurazione dell'Ente che abbia risarcito il soggetto danneggiato.</li> </ul> |
| <b>Principali rischi NON assicurati</b><br><br><i>L'elenco completo è nel fascicolo informativo</i> | Circostanze o fatti già accaduti prima della stipula della polizza e già noti all'Assicurato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                     | Funzioni amministrative in qualità di <b>direttore di struttura complessa o direttore sanitario</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                     | <b>L'esclusione è derogabile</b> con sovrappremio annuo di € 185: la copertura opera con sottolimito di € 500.000 per sinistro e anno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                     | Assenza, insufficienza, inadeguatezza o inidoneità del consenso informato ove obbligatorio per legge, parzialmente derogabile con sovrappremio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                     | Interventi chirurgici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                     | Atti invasivi diagnostici o terapeutici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Obblighi di denuncia</b>                                                                         | Multe, ammende, sanzioni inflitte personalmente all'Assicurato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                     | In vigenza di polizza, l'Assicurato deve denunciare: <ul style="list-style-type: none"> <li>– ogni sinistro entro <b>30 giorni</b> da quando ne viene a conoscenza</li> <li>– ogni circostanza a lui nota che configuri un potenziale sinistro.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Durata del contratto</b>                                                                         | Annuale, con tacito rinnovo in assenza di disdetta notificata per PEC o raccomandata entro <b>30 giorni</b> dalla scadenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Premio annuo</b>                                                                                 | <p><b>€ 540,00</b></p> <p>(massimale <b>€ 1.000.000,00</b> per sinistro e <b>€ 3.000.000,00</b> per anno)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Raddoppio del massimale</b>                                                                      | <p><b>€ 650,00</b></p> <p>(massimale <b>€ 2.000.000,00</b> per sinistro e <b>€ 6.000.000,00</b> per anno)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |